

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ART. 1 OGGETTO

Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il diritto alla riservatezza e all'identità personale in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano.

Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31.12.1996, n. 675.

Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Carta Costituzionale della Repubblica, lo Statuto del Comune di Rogno e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso previsto dalla Legge 15.05.1997 n. 127.

ART. 2 FINALITA'

Il presente regolamento consente il raggiungimento delle finalità istituzionali che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali.

Per finalità istituzionali, ai fini del regolamento stesso si intendono:

- le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;

- le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Così individuate:

1. finalità di amministrazione
2. finalità di contabilità
3. finalità di consulenza
4. finalità connesse all'attività commerciale
5. finalità di carattere sociale
6. finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
7. finalità di amministrazione della popolazione
8. finalità di carattere elettorale
9. finalità di attività istituzionale in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio)
10. finalità di ordine e sicurezza della popolazione
11. finalità di protezione civile
12. finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
13. finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio
14. finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
15. finalità di accertamento e riscossione dei tasse ed imposte
16. finalità di relazioni con il pubblico

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3 DEFINIZIONI

La terminologia adottata nel presente regolamento è conforme alla Legge n. 675/96 e successive integrazioni ai fini della quale si intende:

- a) **Banca dati:** un qualsiasi insieme di dati personali, distribuito in uno o più luoghi, organizzato secondo molteplicità di regole tali da facilitarne il trattamento.
- b) **Dato personale,** ogni informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge 675/96;
- c) **Dato sensibile:** ogni informazione, di natura sensibile o attinenti provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 comma 1 e 24 della legge 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal dlgs n. 135/99;
- d) **Dato anonimo:** è il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una determinata persona fisica o giuridica.
- e) **Titolare:** la persona fisica o l'organismo di governo locale cui competono le decisioni in ordine allo scopo ed alle regole del trattamento dei dati personali, compresa la sicurezza.
- f) **Responsabile:** la persona fisica nominata dal titolare al trattamento dei dati personali;
- g) **Incaricato:** la persona fisica individuata dal Responsabile e dal titolare per il trattamento dei dati personali, all'interno delle varie unità lavorative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dati.
- h) **Garante:** l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 675 del 31/12/1996.
- i) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
- j) **Trattamento:** qualunque operazione o insieme di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici avente attinenza con la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
- k) **Comunicazione:** l'operazione con cui si portano a conoscenza dei dati personali a uno o più di soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- l) **Diffusione:** l'operazione con cui si portano a conoscenza di soggetti indefiniti i dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- m) **Blocco:** la conservazione di dati personali con di ogni operazione di trattamento.

ART. 4 TITOLARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rogno rappresentato ai fini legali previsti dalla Legge 675/96 dal Sindaco pro-tempore. Esso è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati compreso il profilo della sicurezza. Tramite verifiche periodiche deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite al responsabile e sul rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.

- 1) per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel dlgs n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell' art. 22, comma 3 e 3 bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:
 - verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrazione;
 - verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale;
 - nomina il responsabile e formula le relative istruzioni;
 - informa l'interessato;
 - notifica al Garante la cessazione del trattamento dati;
 - accerta e controlla sulla corretta applicazione della Legge e delle disposizioni impartite;

- 2) L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- 3) Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui alla comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative.
- 4) Il titolare è comunque sempre responsabile di:
 - a) decisioni sulle finalità di raccolta dati;
 - b) decisioni sulle modalità del trattamento dei dati,
 - c) emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati;
 - d) adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con il Responsabile se designato;
 - e) mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati al Responsabile ove designato se abbia omesso di valutarne le qualità (culpa in eligendo)
 - f) verifica del rispetto da parte del responsabile degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute (culpa in vigilando).

ART.5 RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati nomina con provvedimento motivato il responsabile del trattamento dati. In caso di assenza od impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati può essere indicato un sostituto con analogo provvedimento.

Il responsabile per il trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi anche ove e quando le banche dati non siano ancora informatizzate.

Il responsabile per il trattamento dei dati, in conformità all'art8, comma 5, legge 675/96, è nominato tra il personale che per esperienza offre le più ampie garanzie del pieno rispetto delle disposizioni di legge e del Titolare in materia di trattamento dei dati, ivi comprese le misure relative alla sicurezza ed all'integrità delle banche dati del Comune di Rogno.

I compiti affidati al responsabile del trattamento sono:

- a) controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi.
- b) Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;
- c) Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- d) Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente.
- e) Verificare i procedimenti di rettifica dei dati.
- f) Adempiere a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema Amministrativo locale.
- g) Eseguire gli obblighi della Legge 675/96.
- h) Dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati;
- i) Impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi.
- j) Curare la realizzazione e gestione delle singole banche dati cui sovrintende dando operative disposizioni al personale del Centro Elaborazione Dati del Comune.
- k) Curare la comunicazione agli interessati dell'informativa relativa al trattamento dei dati e alla loro diffusione.
- l) Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare.

Le modalità di trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati, all'interno dell'ente, possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste dai cittadini o verranno dagli stessi richieste in futuro nei limiti delle finalità istituzionali del Comune.
- Dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei limiti di cui all'Art. 27 comma 1,2,3 legge 675/96.
- Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni.

In tutti i casi sopra esposti i fornitori e prestatori d'opera sono tenuti ad osservare la comunicazione prevista dalla legge.

ART. 6 TESORIERE ED ESATTORE COMUNALE

Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'ente rientrano anche le funzioni svolte su delega e/o convenzioni dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere Comunale ed Esattore Comunale.

Con atto deliberativo la Giunta Comunale provvederà ad individuare e a nominare ai sensi dell'art. 8, 1° comma legge 675/96 gli stessi quali Responsabili del trattamento dei dati e precisamente:

- A- ...BANCA DI VALLECAMONICA....., in qualità di Tesoriere Comunale;
B- ...BERGAMO ESATTORIE, in qualità di Esattore Comunale;

ART 7 INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile per il trattamento dei dati procede in accordo con il Titolare, all'individuazione all'interno delle singole aree operative degli Incaricati, ossia le persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge n. 675.

I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati analiticamente per iscritto dal Titolare e dal responsabile che insieme devono controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.

A tal proposito, gli Incaricati devono rispettare scrupolosamente quanto indicato nelle istruzioni ad uso interno.

Agli incaricati, ove è possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

Non è considerato comunicazione né violazione della legge 675/96 la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati a compiere le operazioni del trattamento, che operano per designazione scritta dal Titolare o dal Responsabile.

ART.8 GARANZIA DI RISERVATEZZA

IL COMUNE DI Rogno garantisce la massima riservatezza ai cittadini e agli altri soggetti pubblici i cui dati personali sono presenti nelle banche dati del Comune stesso, nonché in ottemperanza all'art. 13 legge 675/96, la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione da archivi dati creati ai fini del raggiungimento di finalità istituzionali ma non dei dati resi obbligatori da precise disposizioni di legge.

A tal fine è possibile rivolgersi a :

Comune di Rogno

Responsabile per il trattamento dei dati personali

Le richieste, se conformi alla legge, saranno evase entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione.

Si precisa altresì che i dati personali custoditi negli archivi elettronici e cartacei del Comune di Rogno potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche solo ed esclusivamente quando ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi imposti da precise disposizioni di legge, da regolamenti o da normative comunitarie o per la tutela di un interesse giuridicamente più rilevante. Tale comunicazione potrà riguardare solo dati non eccedenti i fini per i quali sono richiesti e dovranno essere esclusivamente dati certificabili.

ART 9 DIRITTI DI ACCESSO

I diritti di accesso ai dati e di informazione si intendono realizzati attraverso la consultazione diretta e manuale o altra forma, comprese quelle attuabili mediante l'utilizzo di strumenti informatici, elettronici e telematici.

Sulla base dell'art. 22 legge 241/90 è necessario, per esercitare tale diritto, la sussistenza di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e l'oggetto del diritto è il documento Amministrativo.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria.

Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti è in ogni caso fatto divieto di:

1. prendere cognizione della corrispondenza telematica.
2. Duplicare con qualsiasi mezzo i dati.
3. Cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, anche in forma sintetica o per estratto, salvo espressa indicazione del mittente siano destinate ad essere rese pubbliche.

L'ulteriore diritto di accesso, quando comporta la comunicazione di dati personali, è diversificato in base agli individui richiedenti, sulla base dell'art. 9 legge 675/96.

Art. 9 comma 1 PUBBLICI AMMINISTRATORI

I componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Pertanto è compatibile il diritto di accesso ai dati di:

- 1) atti riguardanti lo stato fisico del personale;
- 2) relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'art. 2 c.p.p.
- 3) atti sui quali l'ordinamento legislativo e leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o casi di segreto d'ufficio.
- 4) Atti relativi a procedure contenzioso in itinere.
- 5) Atti preliminari di trattativa negoziali.
- 6) Atti preliminari di procedimenti tributari.
- 7) Atti e notizie derivanti dal registro della popolazione, dai registri dello Stato Civile.

In riferimento agli artt. 15, 21, 36 della legge 675/96 che prevedono la verifica degli standard di sicurezza per evitare incrementi di rischio di perdita dei dati, agli Amministratori è fatto divieto di utilizzare personalmente ed in assenza del personale autorizzato, gli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali.

ART. 9, COMMA 2 PRIVATI, ASSOCIAZIONI E FORMAZIONI POLITICHE

Il cittadino o qualsiasi gruppo od associazione anche politica presente sul territorio del Comune di Rogno ha il diritto di ottenere tutte le informazioni sulla base della legge 142/90. L'accesso ai dati personali esclusi quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art. 22 legge 675/96 è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

Alle Associazioni di Volontariato e Solidarietà sociale, operanti sul territorio del Comune è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- Cognome e nome
- Data di nascita
- Indirizzo

Nessun limite è fatto al rilascio di informazioni a carattere statistico.

E' fatto obbligo alle Associazioni di non divulgare i dati richiesti. Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli art. 11, 20, 27 della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

ART. 9, COMMA 3 GIORNALISTI

Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati "sensibili" ai sensi dell'art. 22 legge 675/96, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

In particolare:

- per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi.
- Non devono esserci particolari estranei all'evento verificatosi ma deve prevalere l'essenzialità della notizia.
- La dignità degli indagati e/o imputati deve essere osservata, quindi è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto.
- Le fotografie collegate a personaggi pubblici o a fatti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico possono essere divulgate.
- In caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali del cognome e nome, l'età, la città di residenza.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

ART. 9, COMMA 4 SINDACATI

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'ufficio di Segreteria, per tramite il responsabile per il trattamento dei dati personali, fornisce ai Soggetti Sindacali di cui all'art. 12 del Contratto di lavoro degli Enti Locali tutti i provvedimenti deliberativi riguardanti il personale del Comune, in ottemperanza dell'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 94/97 Enti locali.

L'ufficio gestione del Personale ha il compito per attuare il diritto all'accesso di fornire:

- a) informazione e documentazione preventiva relativa al personale inerente a:
 - articolazione dell'orario di lavoro;
 - definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
 - verifica periodica della produttività degli uffici;
 - misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - stato dell'occupazione;
 - criteri generali di riorganizzazione degli uffici;
 - programmazione della mobilità del personale;
 - documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale compresa la distribuzione annua monte ore straordinario;

Altresì in ottemperanza agli accordi contrattuali con le Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio gestione del

personale deve fornire anche in via successiva alle stesse:

- b) informazione e documentazione relativa al personale riguardo a:
- attuazione dei programmi di formazione del personale
 - andamento della mobilità del personale
 - distribuzione ore di lavoro straordinario e relative prestazioni mensili
 - distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi artt. 33,34,36 del Contratto di lavoro
 - introduzione di nuove tecnologie
 - riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro
 - distribuzione complessiva dei carichi di lavoro

il rilascio di copie dei singoli provvedimenti alle organizzazioni sindacali, viene autorizzato in osservanza delle norme sopra esposte per ogni singolo caso.

In nessun caso i dati "sensibili" definiti nell'art. 22 della legge 675/96 possono essere resi pubblici.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto di personale autorizzato.

ART. 9, COMMA 5 UFFICI COMUNALI

Al fine di snellire il lavoro interno degli uffici ed essendo il trattamento dei dati personali limitato e finalizzato a scopi istituzionali quali effettuare le notifiche di comunicazione varie, verificare l'effettivo stato di residenza, non avere eccedenze o duplicati d'archivi, è permesso il collegamento tramite strumenti informatici con l'archivio anagrafico esclusivamente per gli uffici:

- tributi
- polizia municipale
- tecnico
- ragioneria
- segreteria

I dati individuati, resi disponibili per la consultazione, sono esclusivamente:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- indirizzo civico
- codice fiscale

La consultazione per gli Uffici di Polizia Municipale e Messi è effettuata esclusivamente dagli Incaricati di tali uffici.

L'ufficio Tributi può disporre dei dati sopra elencati su tutte le postazioni lavorative dell'ufficio stesso.

Quindicinalmente la Password per l'accesso ai dati verrà sostituita a cura del servizio EDP e consegnata agli Incaricati in busta chiusa. E' fatto divieto a chiunque di divulgare la password.

Tutti i dati non consultabili a video devono essere richiesti esclusivamente presso gli uffici demografici che provvederanno al loro rilascio esclusivamente sulla base del Regolamento d'Anagrafe.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini evidenziati e/o la divulgazione dei dati acquisiti dall'archivio anagrafico è considerata violazione degli artt. 11,20,27, della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

ART. 10 INTERSCAMBIO DI DATI TRA UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti ai dati personali, pur nell'ambito alle diversificate competenze, devono attenersi alle seguenti disposizioni.

1. comunicazione

E' permesso il comunicare dati personali, ad esclusione di quelli sensibili, all'interno degli uffici comunali in quanto sia il Titolare che la finalità del trattamento sono univoche.

2. diffusione

Il comunicare dati personali tramite tabulati, elenchi, manifesti od altra forma, quando non si tratti di elenchi pubblici per legge, non è consentito se effettuato a privati od enti pubblici economici.

Qualsiasi richiesta scritta, effettuata da privati od Enti Pubblici Economici, per il conoscere dati personali, deve essere comunicata al Titolare ed al Responsabile del trattamento dei dati per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

La consultazione dei registri anagrafici o di Stato Civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte verificatisi quindicinalmente è permessa esclusivamente per scopi giornalistici.

3. ufficio gestione del personale

L'ufficio gestione del Personale dovrà provvedere a comunicare, ove richiesto, il monte ore malattia (con l'esclusione del far visionare i certificati medici contenenti la diagnosi) di ogni singolo dipendente. Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni (senza precisare peraltro la tipologia dell'invalidità e/o inabilità).

Altresì, nell'effettuare richiesta per visita fiscale, non potrà rendere nota la diagnosi di malattia.

4. ufficio stampa CED

L'invio di comunicati stampa via Internet o fax elettronici dall'Ufficio CED alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune pertanto la banca dati all'uopo costituita e informatizzata, contenente i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti e relative Testate, deve essere utilizzata esclusivamente per tale scopo.

E' fatto divieto al personale addetto alla trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telematica e di duplicare a fini personali i dati presenti nella banca dati.

5. ufficio Tributi

In attuazione del D.lgs n. 135/98 , art. 2 occorre adottare specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza delle informazioni risultanti dal trattamento dei dati riguardanti al dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

Altresì è necessario individuare ed adottare le modalità per l'inserimento dell'informativa all'interessato e l'espressione del consenso al trattamento connesso alla dichiarazione presentata.

ART. 11. LIMITI AL DIRITTO D'ACCESSO

Il diritto di accesso è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e al diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabile della persona.

I dati in oggetto riguardano esclusivamente:

- condanne penali
- uso di sostanze stupefacenti
- relazioni e stati familiari
- rapporti economici tra i coniugi ed alimentandi
- corrispondenza personale
- comunicazioni telefoniche

Sono riservati gli atti ed i documenti sequestrati dall'Autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento., anche quando adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Nel caso questo tipo di dati sia utile alla determinazione della Giunta Comunale il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento può delegare un Assessore alla visione della documentazione, senza che ciò costituisca violazione della legge.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si impegna a non avvalersi del diritto alla riservatezza come strumento per limitare la trasparenza dell'attività pubblica.

ART. 12 SOSPENSIONE TEMPORANEA EL DIRITTO DI ACCESSO

Il responsabile per il trattamento dei dati, sentito il Titolare, può disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Può disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

ART. 13 DATI SENSIBILI

I dati personali "sensibili", individuati dall'art. 22 della legge n. 675/96, quali:

- l'origine razziale ed etnica
- le convivenze religiose, filosofiche o di altro genere;
- le opinioni politiche;
- l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale
- lo stato di salute
- la vita sessuale

possono essere oggetto di trattamento solo se inerenti attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico svolte dal Comune di Rogno in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili;

I dati sensibili non devono assolutamente essere né divulgati né portati a conoscenza di chiunque.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1) a fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali attività forme di gestione su di esse possano essere realizzate;

2) Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili;

3) Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale;

4) Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere usate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e di mezzi di comunicazione di massa.

5) L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n. 135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento;

5) L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili;

art. 14, bis- disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5 del dlgs n. 135/99

1) La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4, del dlgs n. 135/99.

2) Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) La corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) La semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) La definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

art. 14 ter- Verifiche e controlli

1) I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti;

2) I responsabili dei servizi presentano semestralmente alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal dlgs n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 14.bis comma 1;

3) La giunta presenta annualmente al consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del dlgs 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 15 RACCOLTA DEI DATI. DIRITTI DELL'INTERESSATO

A cura del Titolare e del responsabile per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Interessati degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 675/96.

I Responsabili degli uffici e servizi favoriscono l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 10 della legge rispetto a:

- il trattamento effettuato sui dati
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio. La residenza o la sede del titolare e del responsabile

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data allo stesso interessato all'atto della registrazione dei dati.

In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono, è attribuito il diritto ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96 di:

conoscere l'esistenza del tipo di trattamento

- ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano
- chiedere la rettifica della presenza di dati raccolti non corrispondano al vero
- chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente
- ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi

Per ogni richiesta di comunicazione in forma intelleggibile dei dati personali può essere richiesto all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti.

La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, ad intervallo no minore di novanta giorni.

ART. 16 QUALITA' DEI DATI

I dati a carattere personale oggetto di un trattamento sono:

- a) ottenuti ed elaborati in modo lecito e corretto;
- b) registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in modo non incompatibile con detti fini;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto ai fini per i quali vengono registrati
- d) esatti e, se necessario, aggiornati, come da eventuali comunicazioni dei cittadini;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati;

ART. 17 UBICAZIONE DEI DATI

Personal Computer	Ufficio ragioneria.....	casa comunale
Personal Computer	Ufficio tributi.....	casa comunale
Personal Computer	Ufficio anagrafe.....	casa comunale
Personal Computer	Ufficio segreteria.....	casa comunale
Personal Computer	Ufficio tecnico... ..	casa comunale
Schedario fogli famiglia	Ufficio anagrafe.....	casa comunale
Schedario fascicoli elettorali.....	Ufficio anagrafe.....	casa comunale

ART. 18 TIPOLOGIA DEI DATI. INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

Le banche dati gestite dall'amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su indicazione del responsabile per il trattamento dei dati.

I dati raccolti e gestiti per lo più in forma elettronica, sulla base di disposizioni di legge di regolamenti e comunque necessari al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune di Rogno sono quelli riportati...

ART.19 UFFICI INTESSATI ALLA GESTIONE DEI DATI

Gli uffici dove è effettuato il trattamento dei dati sono:

- a) ufficio anagrafe elettorale stato civile
- b) ufficio tributi
- c) ufficio messi commercio
- d) ufficio segreteria
- e) ufficio ragioneria

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento di dati personali è consentito soltanto:

- a) Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti attualmente in vigore nei singoli uffici;
- b) Per esigenze di tipo operativo e gestionale,
- c) Per ottemperare ad obblighi di legge;
- d) Per finalità di programmazione operativa;
- e) Per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni concorsualmente convenute;

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In tale ultimo caso deve esserne data previamente comunicazione al Garante nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della Legge 675/96. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici, sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici e di indagini di Pubblica Sicurezza è esclusa la messa a disposizione o la consultazione per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati in blocco (escluse le liste elettorali) o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o di settore.

ART. 21 CONSENSO

Il consenso al trattamento è richiesto solo in caso di dati sensibili. E' valido solo se è espresso liberamente, in forma chiara, per iscritto e se non sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10 della Legge 675/96.

ART. 22 SICUREZZA DEI DATI

Il responsabile ed il titolare dei dati provvedono, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 comma 2 della legge n. 675/96, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
- b) l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- d) la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento;

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante la scelta di adeguate e preventive misure di sicurezza, i rischi di distribuzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito anche accidentale, dei dati stessi.

Il presente articolo sarà oggetto di revisione ed aggiornamento quando le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15 comma 2 della legge 675/96, saranno pubbliche dal regolamento stesso, previsto dalla legge. Fino al decorso di tale termine, i dati personali sono custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi.

Non è ammessa l'omissione di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali da parte di chiunque.

E' fatto divieto al personale di consentire ad Amministratori, Cittadini e altre persone non autorizzate per iscritto dal Responsabile o dal Titolare di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici.

Gli accessi ai dati, tramite computer, devono essere protetti da Password ed è fatto divieto di renderle pubbliche o comunicare ad altri le proprie Password personali di accesso ai dati.

Tutte le password verranno sostituite mensilmente e consegnate con lettera di ricevuta a tutti gli utilizzatori. I documenti cartacei contenenti dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura.

I documenti cartacei contenenti dati sensibili dovranno essere conservati in buste chiuse od in armadi che possano essere chiusi a chiave.

ART. 23 REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 675/96 che si riporta integralmente:

- a) salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- b) La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
- c) La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
- d) I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 24 DATI IN POSSESSO DEL COMUNE

Il rilascio da parte del Comune di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, che è regolamentato da una normativa specifica, è conforme alla legge sulla tutela dei dati personali. La legge 675/96 prevede infatti, che la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento.

Nel caso in questione, tali norme sono previste nella vigente disciplina delle anagrafi.

Si ricorda inoltre che la comunicazione tra soggetti pubblici è consentita anche quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il Comune può altresì comunicare i dati riportati nelle liste elettorali. L'art. 51 del D.P.R. 223/67, infatti, oltre a prevedere che gli enti relativi alle revisioni delle stesse liste possano essere mostrati a chiunque, stabilisce che, chiunque può copiare, stampare, o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altre specifiche disposizioni di legge, è illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.

ART. 25 CONTROLLI

A cura del Titolare e del Responsabile del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART. 26 RAPPORTI CON IL GARANTE

Il titolare del trattamento dei dati, in collaborazione con il responsabile, è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96.

La notificazione al Garante, che deve essere effettuata prima di iniziare ogni nuovo trattamento, è atto indispensabile alla legittimazione delle operazioni di trattamento stesse.

Inoltre, ex art. 5 bis e ter della legge, la notificazione non si effettua se il trattamento dei dati:

- 1) E' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24 della legge;
- 2) Riguarda dati contenenti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge;

- 3) E' effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) legge 675/96, con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
- 4) E' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
- 5) E' effettuato per esclusive finalità; dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
- 6) E' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazioni a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
- 7) E' effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25 della legge.

Il Titolare si può avvalere della notificazione semplificata sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione individuate dai commi sopra riportati, unicamente al periodo di conservazione dei dati stessi, nonché nei casi di cui ai punti 1 e 2.

Il titolare avvalendosi dell'esonero di cui ai punti precedenti deve comunque fornire gli elementi di cui al comma 4 art. 7 legge 675/96 a chiunque ne faccia richiesta.

La notificazione deve essere effettuata sulla base della modulistica già distribuita dal Garante e anche mediante procedure informatiche.

ART. 27 OMESSA OD INFEDELE NOTIFICAZIONE

E' fatto divieto di non provvedere alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 della legge 675/96, oppure indicare in esse notizie incomplete o non vere.

Altresì per la notificazione concernete l'art. 16 della legge.

ART. 28 DANNI CAGIONATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

ART. 29 TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procedere al trattamento di dati personali nonché comunicare e diffondere dati senza autorizzazione in violazione di quanto disposto dagli artt. 11,20,27, della legge 675/96.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione dell'atto deliberativo di recepimento. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.